

Comunicazione n. 13 del 14/09/2020

Al personale docente

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Individuazione e tutela lavoratori fragili per l'a.s. 2020-21

Quadro normativo che delinea la situazione

- Il D. L. n. 34/2020 – art. 83 comma 1 così recita: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (fissato al 31.07.2020), i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- Il Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020, assegna al Medico Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità ed eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l'idoneità del lavoratore alla mansione;
- Il D. L. n. 83/20202 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31.01.2020”;
- La Circolare interministeriale (Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Sociali) n. 13 del 04.09.2020 interviene da ultima con “Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori ed alle lavoratrici fragili”.

Dal quadro normativo così delineato ne conseguono le seguenti **Indicazioni al personale della scuola.**

☐ il concetto di fragilità “va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto” (par. 3.1 Circ. Interm. 13/2020).

☐ “Non è dunque rilevabile alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità” (par. 3.1 Circ. Interm. 13/2020).

☐ Al/la lavoratore/trice deve essere assicurata in ogni caso la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da COVID-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (par. 3.2 Circ. Interm. 13/2020).

☒ Il datore di lavoro, nello spirito dell'approccio integrato tra le figure di prevenzione delineato dal D. Lgs. n. 81/2008 coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che abbia prodotto istanza.

☒ Al medico competente sono demandati il giudizio di idoneità del/la lavoratore/trice all'espletamento della mansione, e/o l'indicazione al datore di lavoro delle eventuali misure maggiormente cautelative per il singolo lavoratore per fronteggiare il rischio da COVID-19. Ciò fino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, al momento fissata al 15 ottobre 2020.

☒ I lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità sono pertanto invitati a seguire la seguente procedura:

1. dovranno avanzare richiesta di visita al Dirigente Scolastico (mail: istituzionale della scuola), senza allegare alcuna documentazione medica;
2. La richiesta viene inoltrata dal Dirigente scolastico, con protocollo riservato, alla Tecsam, che, tramite i medici competenti, attiva la sorveglianza sanitaria, stabilendo contatti con il lavoratore richiedente la visita medica, direttamente o tramite la scuola.
3. Il Medico Competente provvederà alla valutazione della documentazione medico-sanitaria presentata e all'eventuale visita medica;
4. All'esito di tale valutazione, il Medico Competente esprimerà un giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, al Datore di Lavoro, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del/la lavoratore/trice per fronteggiare il rischio da COVID_19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs n. 39/1993